

34. MUTUO SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Legge Regione Valle d'Aosta 21 aprile 2020 n. 5
"Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A. società con socio unico - capitale sociale di Euro 112.000.000,00 - iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e Codice Fiscale 00415280072

Sede: Via Festaz n. 22 - 11100 AOSTA

Tel.: 0165 269211 - Fax: 0165 235206

Email: finaosta@finaosta.com - sito internet: www.finaosta.com

Iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114 Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'Albo dei gruppi finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 109 T.U.B.

Codice meccanografico presso Banca d'Italia: 33050

Direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

CHE COS'È IL MUTUO SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il mutuo "sostegno alle imprese" è un **finanziamento a medio-lungo termine di importo compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro 25.000,00**. La **durata del mutuo** è pari ad un massimo di 10 anni, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 18 mesi.

Il **mutuo può essere richiesto da** liberi professionisti, anche in forma associata, lavoratori autonomi, micro-imprese, piccole e medie imprese con organizzazione operativa e prevalente attività in Valle d'Aosta che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (per il dettaglio si veda "Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al mutuo").

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso. Le rate sono mensili.

Il mutuo si perfeziona con la stipula di un contratto che prevede l'erogazione dell'intero importo in un'unica soluzione.

REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI ACCESSO AL MUTUO

Ai sensi della Legge Regione Valle d'Aosta 21 aprile 2020 n. 5 ("Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") **possono richiedere il mutuo** i liberi professionisti, anche in forma associata, e i lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in Valle d'Aosta, nonché le micro-imprese e le piccole e medie imprese con sede operativa in Valle d'Aosta, nel caso in cui tali soggetti:

- 1) abbiano subito una riduzione del volume d'affari nel bimestre marzo-aprile 2020, rispetto al bimestre marzo-aprile 2019, superiore al 33%; per i soggetti costituiti dopo il 30 aprile 2019 la riduzione del volume d'affari si presume;
- 2) abbiano un volume d'affari nel 2019 non superiore a Euro 500.000. Nel caso di soggetti economici costituiti nel corso del 2019 che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno, è considerato quello maggiore tra il volume d'affari dell'anno 2019 e quello prospettico calcolato su 12 mesi a partire dal dato relativo ai primi tre mesi dell'anno 2020.

Non possono richiedere il mutuo i seguenti soggetti:

- a) soggetti economici costituiti nel corso del 2020 o che hanno avviato l'attività nel corso del 2020;
- b) soggetti economici segnalati a sofferenza nella Centrale dei Rischi;
- c) soggetti economici classificati a inadempienza probabile da Finaosta S.p.A. al 31 dicembre 2019;

- d) soggetti economici inseriti nella categoria delle imprese in difficoltà, alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, o, alla data di presentazione della domanda, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

I liberi professionisti che operano in forma associata o sono soci di società di professionisti e i lavoratori autonomi soci di società possono effettuare la domanda solo se l'associazione o la società di appartenenza non ha effettuato domanda o viceversa.

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL MUTUO

Per presentare la domanda di mutuo occorre prima prenotare i fondi messi a disposizione dalla Regione Valle d'Aosta.

La prenotazione dei fondi deve essere fatta utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione sul sito di Finaosta S.p.A. (www.finaosta.com) che, completato in ogni sua parte, deve essere **trasmesso** a mezzo posta elettronica certificata PEC all'indirizzo finaosta.sostegnoimprese@legalmail.it dalle ore 09:00:00 del giorno indicato nell'apposito avviso pubblicato da Finaosta S.p.A. sul proprio sito e non oltre le ore 24:00:00 del giorno 31 agosto 2020.

Le prenotazioni, nelle quali deve essere indicato l'importo del mutuo richiesto, impegnano i fondi disponibili secondo l'ordine cronologico con cui vengono ricevute dal sistema di posta elettronica certificata di Finaosta S.p.A.

Entro 10 giorni dal ricevimento della prenotazione Finaosta S.p.A. trasmetterà al soggetto richiedente l'apposito modulo di domanda da utilizzare per la richiesta di mutuo, con l'indicazione del termine entro il quale presentare la stessa e la documentazione da produrre, pena la decadenza della prenotazione, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 708 del 31 luglio 2020 ("Integrazione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 5 del 17 aprile 2020. Modificazione dello schema di convenzione con Finaosta S.p.A. e delle disposizioni relative alle condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla D.G.R. n. 407 del 22 maggio 2020. Prenotazione di spesa").

LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO SOSTEGNO ALLA IMPRESE

La concessione del mutuo avviene previa:

- 1) verifica dei **requisiti soggettivi e oggettivi** in capo al richiedente;
- 2) **istruttoria creditizia** con verifica dei seguenti parametri economico finanziari:
 - a) per le aziende iscritte al Registro delle Imprese, valutazione sintetica estratta da una banca dati di informazioni commerciali, se disponibile;
 - b) incidenza degli impegni finanziari annui complessivi sul reddito non superiore al 50%;
 - c) assenza di sconfini in Centrale Rischi alla data del 31 dicembre 2019 per un importo pari o superiore al 5% dell'accordato operativo complessivo, fatto salvo il successivo rientro dell'utilizzo nei limiti dell'accordato operativo complessivo;
 - d) assenza di pregiudizievoli in corso alla data del 31 dicembre 2019.

In caso di esito positivo delle verifiche di cui ai punti 1) e 2) che precedono, Finaosta S.p.A. delibera la **concessione** del mutuo.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai punti 1) e 2) che precedono, Finaosta S.p.A. delibera il **diniego** alla concessione del mutuo.

Si evidenzia che la verifica dei requisiti, soggettivi e oggettivi, di accesso al mutuo, oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2020, può essere condotta da Finaosta S.p.A. anche **a campione e successivamente** alla concessione del mutuo.

La non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese comporterà:

- 1) la **revoca** del mutuo;
- 2) il **divieto di accesso** a contributi, finanziamenti e agevolazioni per 2 anni;
- 3) la **denuncia** alla competente Autorità Giudiziaria per dichiarazione falsa o mendace. Si segnala al riguardo che, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2020, le sanzioni per le dichiarazioni falsi o mendaci ordinariamente previste dal codice penale sono aumentate da un terzo alla metà.

CONCLUSIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO. EROGAZIONE DELLE SOMME

La conclusione e sottoscrizione del contratto di mutuo ha luogo mediante sottoscrizione della corrispondente scrittura privata cartacea o mediante **scambio a mezzo PEC** del corrispondente file .pdf sottoscritto con **firma digitale** da Finaosta S.p.A. e dalla parte mutuataria.

In tal caso, la data di conclusione del contratto corrisponde alla data della PEC di ricevimento da parte di Finaosta S.p.A. della copia del contratto sottoscritta dal cliente.

L'erogazione delle somme avviene, previa verifica della regolarità contributiva del beneficiario ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito."), in unica soluzione con disposizione di bonifico da effettuarsi il giorno della conclusione del contratto di mutuo.

IL MUTUO SOSTEGNO ALLE IMPRESE E I SUOI RISCHI

Il mutuo per "sostegno alle imprese" è un **mutuo a tasso fisso**.

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate di ammortamento.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Nel caso di tasso fisso, il cliente è certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Il mutuo è concesso ai sensi della decisione della Commissione europea C (2020) 3482 del 21 maggio 2020 di autorizzazione del regime di aiuti SA.57021, adottata sulla base della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "*Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19*" e s.m.i." - sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*".

L'aiuto è pari all'intero ammontare del mutuo.

L'aiuto inerente il mutuo è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 e, ove previsto, nel Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per saperne di più:

Maggiori informazioni sul mutuo "sostegno alle imprese" sono reperibili nell'Allegato 1 della D.G.R. n. 708/2020, pubblicata sul sito della Regione Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) e sul sito di Finaosta S.p.A. (www.finaosta.com), nonché presso Finaosta S.p.A. al n. 0165/269230 e 0165/269210.

NUOVA DEFINIZIONE DI "DEFAULT"

Dal 1° gennaio 2021 trovano applicazione **le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in "default"**, termine inglese che identifica coloro che non sono più in grado di adempiere agli impegni presi e che sono quindi "inadempienti".

Tali nuove regole stabiliscono criteri più stringenti in materia di classificazione di un debitore in "default" rispetto a quelli finora adottati. In particolare le nuove regole prevedono che l'Intermediario finanziario classifichi automaticamente il debitore in "default" quando l'esposizione debitoria scaduta superi una **soglia di rilevanza**, espressa in termini assoluti e relativi, tenendo conto dell'ammontare totale di tutte le esposizioni che il debitore ha presso lo stesso intermediario finanziario.

Il "default" del debitore in relazione a un rapporto di credito in essere con l'intermediario finanziario può determinare il **"default" degli altri rapporti di credito** che lo stesso debitore ha con il medesimo intermediario finanziario.

Per il dettaglio dei criteri di classificazione in "default" si rinvia all'apposita comunicazione reperibile nella sezione "Trasparenza" del sito di Finaosta S.p.A. (www.finaosta.com).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO (TAEG)

Esempio di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per un mutuo di **Euro 25.000,00** al tasso annuo fisso del **1,00%** da rimborsare in **anni 10**, senza preammortamento, con spese di istruttoria pari a Euro 150,00, da erogare in unica soluzione: **TAEG 1,13%**.

Oltre al TAEG (comprensivo delle spese di istruttoria) non sono previsti ulteriori costi a carico del cliente.

IMPORTO E DURATA DEL MUTUO

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	L'importo del mutuo non può essere superiore al 20% del volume d'affari del soggetto richiedente e comunque non può essere superiore a Euro 25.000,00.
Importo minimo finanziabile	L'importo del mutuo non può essere inferiore a Euro 5.000,00.
Durata del mutuo	La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni, comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento non superiore a 18 mesi.

TASSI

VOCI	COSTI
Tasso di interesse nominale annuo (preammortamento e ammortamento)	Il tasso di interesse è fisso ed è pari all' 1,00%
Tasso di mora	Il tasso di mora è pari al tasso di interesse contrattuale maggiorato del tasso legale (art. 1284 del Codice Civile) in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata e alla data di risoluzione del contratto.
Tasso legale	1,25% in vigore dal 1° gennaio 2022

SPESE

VOCI	COSTI
Spese per la stipula del contratto	
Istruttoria e perizia tecnica	Le spese di istruttoria sono costituite da un unico importo pari a Euro 150,00
Spese per la gestione del rapporto	
Incaso rata	Euro 0,00
Invio comunicazioni	Euro 0,00

VOCI	COSTI
Restrizione ipoteca	Euro 0,00
Rinnovo Ipoteca	Euro 0,00
Cancellazione ipoteca	Euro 0,00
Accollo mutuo	Euro 0,00

PIANO AMMORTAMENTO

VOCI	COSTI
Tipo di ammortamento	Ammortamento "francese"
Tipologia della rata	Rata di ammortamento costante
Periodicità delle rate	Rate di ammortamento mensili

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO

Importo mutuo	Tasso di interesse annuo	Durata ammortamento (anni)	Numero rate mensili	Importo della rata mensile
Euro 5.000,00	1,00%	10	120	Euro 43,81
Euro 25.000,00	1,00%	10	120	Euro 219,02

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della **Legge sull'Usura** (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sul sito internet (www.finaosta.com).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Non sono previste spese ulteriori rispetto alle spese di istruttoria.

IMPOSTE

I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono **assoggettati al regime fiscale ordinario** (imposte di registro, di bollo e, quando previste, le imposte ipotecarie e catastali). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, **è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva**, ai sensi degli articoli 15 e 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura fissata dalla legislazione pro-tempore vigente.

I finanziamenti integralmente erogati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, ai quali è riconducibile il mutuo, **non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva che, pertanto, è uguale a zero** (art. 19, D.P.R. n. 601/1973).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

FINAOSTA S.p.A., **entro 60 giorni lavorativi** decorrenti dal ricevimento della domanda e della documentazione prevista, fatte salve eventuali sospensioni del suddetto termine ai sensi di legge, procede alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al mutuo ed effettua l'istruttoria creditizia deliberando in ordine alla concessione o al diniego del mutuo.

L'istruttoria si svolge in conformità alle regole del procedimento amministrativo dettate dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 ("Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Responsabile del procedimento è, per quanto di rispettiva competenza, il Responsabile della Direzione Istruttorie e il Responsabile della Direzione Studi, Assistenza alle Imprese e Marketing Territoriale.

Responsabile del c.d. potere sostitutivo è il Direttore Generale di Finaosta S.p.A.

La delibera è comunicata entro i successivi **10 giorni lavorativi** al soggetto richiedente.

Disponibilità dell'importo

La messa a disposizione del cliente dell'importo del mutuo avviene contestualmente alla conclusione del relativo contratto entro **15 giorni lavorativi** dalla data della delibera di concessione.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo mutuo da un'altra banca/intermediario, il cliente, se persona fisica o micro-impresa, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto a FINAOSTA S.p.A. tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, FINAOSTA S.p.A. provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami, ricorsi e conciliazione

Il cliente può presentare un reclamo a FINAOSTA S.p.A. attraverso le seguenti modalità:

- a) posta ordinaria e lettera raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio Reclami c/o il Servizio Legale, Contenzioso e Contratti - Via Festaz, 22 - 11100 AOSTA;
- b) posta elettronica ordinaria, indirizzata a reclami@finaosta.com;
- c) posta elettronica certificata (PEC), indirizzandolo a finaosta.dg@legalmail.it;
- d) fax, al numero +39.0165. 548636.

FINAOSTA S.p.A. fornisce conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo mediante le medesime modalità tramite le quali lo stesso è pervenuto. Al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo, FINAOSTA S.p.A. rende edotto il cliente delle modalità di trattazione del reclamo attraverso la "Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami", informativa disponibile anche sul sito internet di FINAOSTA S.p.A. e fornita altresì gratuitamente su richiesta del cliente. FINAOSTA S.p.A. risponde al reclamo entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni:

- a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo a FINAOSTA S.p.A.;
- b) la controversia riguarda operazioni e servizi finanziari: 1) fino a 200.000 Euro, se il cliente chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- c) la controversia è relativa a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso;
- d) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori; il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il cliente può consultare l'apposita "Guida" disponibile nei locali aperti al pubblico di FINAOSTA S.p.A. e pubblicata sul sito internet della stessa, consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, contattare direttamente la Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.

In alternativa all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a FINAOSTA S.p.A., domanda di

mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) consultando il sito www.conciliatorebancario.it oppure presso uno degli organismi autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28) che svolgono la mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra il debitore e una terza persona che si impegna a pagare al creditore il debito (capitale residuo) derivante dal mutuo.
Aiuto di Stato	Qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Accordato operativo	L'accordato operativo rappresenta l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.
Capitale residuo	Parte del capitale finanziato che il debitore deve ancora rimborsare al creditore al netto degli interessi futuri.
Centrale Rischi (CR)	Banca dati ovvero archivio di informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario gestita dalla Banca d'Italia.
Contratto di mutuo	Contratto che prevede l'erogazione del mutuo in unica soluzione.
Decadenza	Perdita della possibilità di esercitare un diritto.
Firma digitale	Dispositivo elettronico contenente un certificato digitale di sottoscrizione, tramite il quale il titolare può firmare digitalmente i propri documenti.
Imposta sostitutiva	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e quando previste quelle ipotecarie e catastali). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva, prevista ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%). Per i finanziamenti integralmente erogati con fondi di natura pubblica, l'importo del mutuo concesso non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva che, pertanto, è uguale a zero (art. 19, D.P.R. n. 601/1973).
Impresa in difficoltà	Impresa qualificabile come tale ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
Inadempienza probabile	Classificazione da parte di una banca o di un intermediario del proprio cliente quale debitore che probabilmente non è in grado di rimborsare integralmente il credito.
Istruttoria creditizia	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Lavoratore autonomo	Persona fisica esercente un'impresa, arte o professione titolare di partita IVA.
Libero professionista	Persona fisica esercente un'impresa, arte o professione titolare di partita IVA.
Libero professionista in forma associata	Libero professionista che svolge la propria attività anche tramite un'associazione di liberi professionisti.
Micro-impresa	In base alla raccomandazione 2003/361/CE, un'impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano prevede rate costanti, con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccole e medie imprese (PMI)	Imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel corso del quale sono pagate solo quote di interessi sulle somme erogate.

Pregiudizievoli	Atti risultanti dai pubblici registri preordinati al recupero del credito (ipoteche, sequestri, pignoramenti, altre iscrizioni e trascrizioni, protesti).
Quietanza	Atto che viene sottoscritto dal mutuatario nell'ipotesi di mutuo da erogare in più soluzioni e che attesta il versamento di somme da parte del mutuante.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Risoluzione del contratto	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso (ad esempio, insolvenza del mutuatario). In tal caso, FINAOSTA S.p.A. avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del mutuo per rate insolute, capitale, interessi, spese e ogni altra somma dovuta.
Sofferenza	Stato di insolvenza ovvero di incapacità di pagare regolarmente i debiti.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse, le spese di istruttoria della pratica, i costi dell'assicurazione dell'immobile ipotecato e l'eventuale tassa ipotecaria. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del contratto preliminare di mutuo alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate o di risoluzione del contratto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso di interesse legale	Il tasso determinato secondo le indicazioni contenute all'art. 1284 del Codice Civile.
Volume d'affari	Con riferimento all'anno 2019, l'importo risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2020 al rigo VE 50 o, in mancanza, l'importo attestato come tale da un libero professionista in possesso della qualifica di intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate.